



CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

***REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI TRIBUTARI
E PER LA DEFINIZIONE
DELLE LITI PENDENTI***

In vigore dal 20.4.2003

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 21.3.2003

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità per la definizione dei rapporti tributari e per la definizione delle liti fiscali pendenti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, con riferimento ai tributi propri, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi:
 - la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute;
 - l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi;
 - l'esclusione o la riduzione delle relative sanzioni per le ipotesi in cui i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti o anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai seguenti tributi:
 - a) alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, disciplinata dal D.lgs.15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale;
 - b) al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l'articolo 62, commi 5 e 6, del d.lgs.11 maggio 1999, n. 152;
3. Non possono essere oggetto delle definizioni disciplinate dal presente regolamento i rapporti tributari per i quali si è verificata la decadenza dal potere di liquidare o di accertare il tributo da parte dell'ente impositore.
4. Non possono essere, altresì, oggetto delle definizioni disciplinate dal presente regolamento gli atti impositivi che al 31.12.2002, data di pubblicazione sulla G. U. della legge 289/2002 (legge finanziaria), sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento degli importi dovuti o per mancata impugnazione degli stessi innanzi ai giudici tributari.
5. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore alla data del 1° gennaio 2003, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ARTICOLO 2

SOGGETTI COMPETENTI ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI DI DEFINIZIONE

1. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai contribuenti di avvalersi delle definizioni dei tributi locali è il funzionario responsabile del tributo a cui si riferisce la richiesta di definizione.

<p style="text-align:center">TITOLO II</p> <p style="text-align:center">DISPOSIZIONI SULLA DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI RAPPORTI TRIBUTARI</p>
--

ARTICOLO 3

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI RAPPORTI TRIBUTARI

1. I contribuenti che negli anni precedenti non abbiano adempiuto in tutto o in parte ad obblighi tributari, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente titolo II, devono presentare un'apposita istanza con le modalità previste dal successivo articolo 7, nella quale devono richiedere, a pena di nullità, la definizione automatica per i tributi locali individuati nell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, a cui sono interessati.
2. La definizione automatica, relativamente a uno o più annualità di imposta, si perfeziona con il versamento degli importi determinati sulla base dei criteri stabiliti nel successivo articolo 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 4

**IL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AUTOMATICA
DEI RAPPORTI TRIBUTARI**

1. La definizione automatica per i contribuenti che non hanno presentato la prescritta dichiarazione in modo corretto o hanno presentato una dichiarazione infedele e non hanno versato il tributo dovuto in tutto o in parte, si perfeziona con il versamento entro il 31.07.2003, per ciascun periodo d' imposta, di un importo pari al 100 per cento della maggiore taxa risultante dalla dichiarazione regolarizzata in sede di definizione;
2. Il versamento delle somme calcolate in base al comma 1, deve comunque essere, in ciascun periodo d' imposta, almeno pari a € 10,00= (dieci/00) euro.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME OGGETTO DI DEFINIZIONE

1. Il versamento delle somme dovute a seguito di definizione potrà essere effettuato:
 - su bollettino postale predisposto dal comune e reso disponibile a tal fine;
 - direttamente presso la tesoreria comunale;
 - presso un istituto bancario convenzionato, eventualmente individuato dal Comune;
2. Il versamento della taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oggetto di condono, è effettuato con le stesse modalità di cui al comma precedente, in deroga alle disposizioni del regolamento comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 in data 13.05.1995.

ARTICOLO 6

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI RAPPORTI TRIBUTARI

1. La definizione automatica, rende definitivo il rapporto tributario per ciascuna annualità.

2. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente regolamento determina:
 - a) la preclusione da parte del comune, nei confronti del soggetto passivo del tributo, dell'esercizio del potere di liquidazione e di accertamento in relazione alle annualità interessate dalla definizione automatica;
 - b) la totale esclusione delle sanzioni amministrative tributarie;
 - c) la totale esclusione degli interessi applicabili;
 - d) la preclusione da parte del contribuente di avanzare richieste di rimborso relative ai rapporti tributari oggetto di definizione automatica.

ARTICOLO 7

CONTENUTO DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI RAPPORTI TRIBUTARI

1. L' istanza di definizione automatica deve essere redatta in carta libera, e deve essere presentata dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale, all'ufficio tributi del comune, entro il 31.07.2003 mediante consegna a mano o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
2. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale l'istanza si considera presentata, a tutti gli effetti, il giorno di spedizione della stessa, attestato dal timbro postale.
3. L' istanza di definizione automatica, debitamente sottoscritta dal contribuente, deve contenere l' indicazione:
 - a) dei dati identificativi del contribuente;
 - b) del domicilio del contribuente o del luogo presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni da parte del funzionario responsabile del tributo;
 - c) delle imposte o delle tasse per le quali si intende richiedere la definizione automatica dei rapporti tributari;
 - d) delle annualità alle quali la richiesta si riferisce;
 - e) degli importi risultanti dalla definizione per ciascun periodo di imposta;. degli eventuali recapiti, di telefax o telematico, necessari per garantire una rapida ed efficace comunicazione da parte del funzionario responsabile del tributo.
4. All'istanza devono essere allegati la copia della ricevuta di versamento degli importi dovuti a seguito di definizione ed un prospetto esplicativo in cui devono essere indicate le modalità di calcolo che sono state seguite per la determinazione degli importi dovuti, anche a seguito di pagamento rateale, di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
5. Va altresì allegata all'istanza anche la dichiarazione iniziale riferita al tributo di cui si chiede la definizione, ove la stessa sia stata omessa, oppure la dichiarazione regolarizzata ove la stessa sia infedele.
6. Il comune mette a disposizione del contribuente un adeguato numero di modelli di istanza di definizione automatica.

ARTICOLO 8

PERIODI DI IMPOSTA OGGETTO DI DEFINIZIONE

1. Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono definibili le annualità dal 1999 al 2002 per i casi di omessa denuncia e le annualità dal 2000 al 2002 per i casi di infedele denuncia, in osservanza dei termini decadenziali stabiliti dall'articolo 71 del d. lgs.15 novembre 1993, n. 507;
2. Per il canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque, è definibile la sola annualità del 1998 in osservanza del combinato disposto degli articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e 2948 del codice civile.

ARTICOLO 9

CASI DI ESCLUSIONE DELLA DEFINIZIONE

1. Le disposizioni sulla definizione automatica dei rapporti tributari previste dal titolo II non si applicano quando alla data di cui all'art. 1, comma 4 del presente regolamento, sia stato notificato un avviso di liquidazione o di accertamento.

ARTICOLO 10

CASI DI MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione automatica non si perfeziona:
 - a) se si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente o sulla mancata veridicità dei dati contenuti nella stessa istanza di definizione;
 - b) se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all' articolo 9 del presente regolamento.
2. Non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti degli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
3. Il funzionario responsabile del tributo comunica al soggetto interessato, con provvedimento motivato, il mancato perfezionamento della definizione all'indirizzo indicato nell'istanza di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 11

RATEAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

1. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi dell' articolo 4 del presente regolamento, per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, la somma di € 100,00= (cento/00) euro, gli importi eccedenti possono essere versati in 4 rate bimestrali, di pari importo, maggiorati degli interessi legali, calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il perfezionamento della definizione automatica di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
2. Il numero delle rate e gli importi relativi a ciascuna di esse devono essere indicati nel prospetto esplicativo di cui all'articolo 7, comma 4, del presente regolamento.
3. La prima rata deve essere versata entro il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
4. L' omesso versamento delle eccedenze entro la data indicata al comma 1, non determina l' inefficacia della definizione agevolata.
5. Per il mancato versamento delle somme dovute si applica una sanzione amministrativa tributaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà nel caso in cui il versamento venga eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza; si applicano, altresì, gli interessi legali.
6. Per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze, degli interessi e delle sanzioni amministrative tributarie si procede alla riscossione coattiva.

ARTICOLO 12
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

1. Nel caso in cui il comune proceda a controlli fiscali di qualsiasi tipologia, il soggetto che ha presentato la dichiarazione di definizione può opporre gli effetti preclusivi, estintivi di cui all'articolo 6 del presente regolamento

TITOLO III

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, E DEGLI ATTI DI CONTESTAZIONE E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

ARTICOLO 13

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI ATTI DI CONTESTAZIONE E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento e gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di cui all'art. 1, comma 4 del presente regolamento, non sono ancora trascorsi i termini per la proposizione del ricorso avanti alla commissione tributaria competente, possono essere definiti secondo le modalità previste dagli articoli del presente titolo, senza applicazione di interessi e sanzioni

ARTICOLO 14

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, di cui all' articolo 13 del presente regolamento, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 31.07.2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell' applicazione delle percentuali di seguito indicate:
 - a) 100 per cento delle maggiori imposte o tasse accertate
 - b) la totale esclusione degli interessi applicabili.
 - c) la totale esclusione delle sanzioni amministrative tributarie
2. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati secondo le modalità previste dall' articolo 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 15

CONTENUTO DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE

1. L' istanza di definizione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni deve essere redatta in carta libera, e deve essere presentata dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale, all'ufficio tributi del comune o all'affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo, entro il 31.07.2003 mediante consegna a mano o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
2. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale l'istanza si considera presentata, a tutti gli effetti, il giorno di spedizione della stessa, attestato dal timbro postale.
3. L' istanza deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) l' indicazione del domicilio del contribuente o del luogo presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni da parte del funzionario responsabile del tributo;

- c) l'indicazione degli estremi dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, dell'atto di contestazione o dell'atto di irrogazione delle sanzioni per il quale si intende richiedere la definizione con relativa indicazione degli importi a vario titolo richiesti;
 - d) l'indicazione degli importi risultanti dalla definizione;
 - e) gli eventuali recapiti, di telefax o telematico, necessari per garantire una rapida ed efficace comunicazione da parte del funzionario responsabile del tributo;
 - f) la sottoscrizione del contribuente.
4. All'istanza devono essere allegati la copia della ricevuta di versamento degli importi dovuti a seguito di definizione ed un prospetto esplicativo in cui devono essere indicate le modalità di calcolo che sono state seguite per la determinazione degli importi dovuti, anche a seguito di pagamento rateale, di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
 5. Il comune mette a disposizione del contribuente un adeguato numero di modelli di istanza di definizione.

ARTICOLO 16

RATEAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

1. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi dell' articolo 14 del presente regolamento, per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente la somma di € 100,00 (cento/00) euro, gli importi eccedenti possono essere versati in 4 rate bimestrali, di pari importo, maggiorati degli interessi legali, calcolati a decorrere dal giorno successivo a detta scadenza.
2. Il numero delle rate e gli importi relativi a ciascuna di esse devono essere indicati nel prospetto esplicativo di cui all'articolo 15, comma 4, del presente regolamento.
3. L' omesso versamento delle eccedenze entro la data indicata al comma 1, non determina l' inefficacia della definizione agevolata.
4. Per il mancato versamento delle somme dovute si applica una sanzione amministrativa tributaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso in cui il versamento venga eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza; si applicano, altresì, gli interessi legali.
5. Per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze, degli interessi e delle sanzioni amministrative tributarie si procede alla riscossione coattiva.

ARTICOLO 17

CASI DI MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

1. La definizione degli avvisi di liquidazione e di accertamento non si perfeziona se si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati all' articolo 13, comma 1, del presente regolamento o sulla mancata veridicità dei dati contenuti nella stessa istanza di definizione.
2. Non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
3. Il funzionario responsabile del tributo comunica al soggetto interessato, con provvedimento motivato, il mancato perfezionamento della definizione all'indirizzo indicato nell'istanza di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

ARTICOLO 18
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

1. Dal 1° gennaio 2003 e fino al 31.10.2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di liquidazione e di accertamento e gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del presente regolamento, dinanzi alla commissione tributaria competente,
2. La definizione automatica, rende definitivo il rapporto tributario per le annualità oggetto dell'istanza.

TITOLO IV

DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI

ARTICOLO 19 DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI

1. In relazione ai carichi inclusi in ruoli emessi dal comune e consegnati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, fino al 30 giugno 1999, i contribuenti possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento:
 - a) di una somma pari al 50 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
 - b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

ARTICOLO 20 ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

1. Entro 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente regolamento, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 ed il *30 giugno 1999*, i concessionari di cui all'articolo 19 del presente regolamento, devono inviare ai contribuenti iscritti a ruolo interessati alla definizione in questione, una comunicazione con la quale informano che, entro il 31.07.2003 possono sottoscrivere un apposito atto – debitamente allegato in copia - con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo articolo 19.
2. La comunicazione inviata dal concessionario deve indicare analiticamente gli importi iscritti a ruolo e non pagati.
3. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegato un bollettino di conto corrente postale, intestato al concessionario della riscossione, nel quale è riportato l'importo risultante dall'applicazione, alle posizioni insolute del contribuente, dei criteri di cui all'articolo 19 del presente regolamento.
4. Sulle somme riscosse spetta ai concessionari un aggio pari al 4 per cento.
5. A seguito del versamento degli importi dovuti in relazione alla definizione, il concessionario deve sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo. Il comune. provvede all'annullamento delle somme residue che devono essere cancellate dai ruoli ad opera del concessionario.
6. Le modalità di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione sono stabilite mediante specifici accordi tra l'ente impositore con il concessionario del servizio nazionale della riscossione.
7. I pagamenti delle somme dovute ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento sono effettuati:
 - su bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione;
 - direttamente presso il concessionario della riscossione.

TITOLO V

CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

ARTICOLO 21

CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

1. Le liti fiscali relative ai tributi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma del 100 per cento del valore della lite
2. Possono essere altresì definite, a domanda del soggetto o dell'ente che ha proposto ricorso, anche le liti fiscali relative ai tributi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, pendenti dinanzi alle autorità amministrative, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e dell'articolo 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.
3. Non è ammessa la definizione parziale delle liti pendenti.
4. Non possono formare oggetto di definizione le liti che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere ormai definite.

ARTICOLO 22

DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE

1. Ai fini delle disposizioni del presente titolo deve intendersi:
 - a) *per lite pendente*, quella avente ad oggetto gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio. Se la lite ha ad oggetto una cartella di pagamento può essere considerata pendente agli effetti del presente titolo solo se assolve anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione. Per lite pendente si intende, inoltre, quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
 - b) *per lite autonoma*, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a);
 - c) *per valore della lite*, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo del tributo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni collegate al tributo, ai fini del valore della lite si tiene conto dell'importo delle sanzioni stesse; se si tratta di liti relative all'irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati. Nel caso in cui con lo stesso atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati più provvedimenti, il valore della lite deve essere calcolato per ogni singolo atto di imposizione in contestazione.

ARTICOLO 23

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento sono versate entro il 31.07.2003, secondo le ordinarie modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, nel caso in cui sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento entro 10 giorni dalla data di ricevimento, da parte del funzionario responsabile del tributo della relativa comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale viene determinato il maggior importo dovuto. Se il contribuente non effettua il versamento delle maggiori somme dovute la chiusura della lite pendente non potrà aver luogo.
3. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

ARTICOLO 24

RATEAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

1. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento superino € 50,00 (cinquanta/00) euro, dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 4 rate bimestrali di pari importo
2. L'importo della prima rata deve in ogni caso essere versato entro il termine indicato nell'articolo 23 del presente regolamento.
3. Le somme rateizzate sono maggiorate degli interessi legali, calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nell'articolo 23 del presente regolamento.
4. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione della lite.
5. Per il mancato versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica una sanzione amministrativa tributaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà nel caso in cui il pagamento venga eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza; si applicano, altresì, gli interessi legali.
6. Per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze, degli interessi e delle sanzioni amministrative tributarie si procede alla riscossione coattiva.

ARTICOLO 25

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CHIUSURA DELLA LITE FISCALE PENDENTE

1. Entro il 31.07.2003 il contribuente che voglia avvalersi delle disposizioni contenute nel presente titolo, deve presentare all'ufficio tributi una distinta domanda di definizione della lite, debitamente sottoscritta, redatta in carta libera, che deve contenere le seguenti indicazioni: a) i dati identificativi del contribuente;
 - a) il domicilio del contribuente o il luogo presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
 - b) l'atto impugnato, con l'indicazione degli importi a vario titolo dovuti;
 - c) gli estremi della notificazione del ricorso al comune;
 - d) la commissione tributaria adita;
 - e) gli importi risultanti dalla definizione;
 - f) gli eventuali recapiti, di telefax o telematico, necessari per garantire una rapida ed efficace comunicazione da parte del funzionario responsabile del tributo.

2. Alla domanda devono essere allegati la copia della ricevuta di versamento degli importi dovuti a seguito della chiusura della lite ed un prospetto esplicativo in cui devono essere indicate le modalità di calcolo che sono state seguite per la determinazione degli importi dovuti, anche a seguito di pagamento rateale, di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
3. Il comune mette a disposizione del contribuente un adeguato numero di modelli di domanda di chiusura delle liti fiscali.

ARTICOLO 26

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELLE LITI SUI PAGAMENTI GIÀ ESEGUITI

1. Dalle somme dovute a seguito di definizione della lite devono scomputarsi quelle che sono state già versate prima della presentazione della domanda di definizione. La definizione delle liti dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.

ARTICOLO 27

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELLE LITI SULLA PROCEDURA CONTENZIOSA

1. Le liti fiscali per le quali sono state presentate domande di definizione ai sensi dell' articolo 21 del presente regolamento sono sospese fino al 31.10.2003 A tale fine il contribuente deve tempestivamente presentare all'organo presso il quale pende il giudizio una richiesta di sospensione alla quale deve essere allegata copia della domanda di cui all'articolo 25 del presente regolamento, debitamente corredata degli allegati e della prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'ufficio tributi del comune.
2. Per le liti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31.10.2003 i termini per impugnare le sentenze delle Commissioni Tributarie nonché quelle dei tribunali e delle corti di appello. Sono altresì sospesi i termini per la riassunzione del giudizio a seguito di rinvio.
3. La sospensione non opera per il termine entro il quale il ricorrente deve effettuare, a norma dell' articolo 22 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n546, la costituzione in giudizio attraverso il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita.

ARTICOLO 28

ADEMPIMENTI DEL COMUNE

1. Il funzionario responsabile, ai fini della sospensione dei termini da richiedere da parte del contribuente e di cui all'art. 27 del presente regolamento, trasmette all' autorità giurisdizionale e amministrativa presso le quali pende la lite entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, apposita comunicazione.

ARTICOLO 29

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

1. L' estinzione del giudizio viene dichiarata dall' autorità giudicante competente a seguito della trasmissione da parte del funzionario responsabile di una comunicazione in cui si attesta la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere depositata nella segreteria della commissione, nella cancelleria degli uffici giudiziari o presso l'autorità amministrativa presso le quali pende la lite, entro 30 giorni dalla definizione del procedimento stesso.
3. Entro la data indicata nel comma 2, deve essere comunicato all'autorità giudicante competente l'eventuale diniego della definizione, che deve essere altresì notificato, con provvedimento motivato, all'interessato il quale, entro sessanta giorni, può impugnare detta comunicazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
4. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
5. Il diniego della definizione della lite o il suo mancato perfezionamento comporta la ripresa del procedimento giurisdizionale o amministrativo sospeso.